

Data: 11/08/2015

La nuova Convenzione in materia di sicurezza sociale tra **Italia** e **Santa Sede**, stipulata il 16.06.2000, ratificata con legge 19.08.2003 n. 244 ed entrata in vigore l'1.01.2004, amplia il campo di applicazione della precedente Convenzione del 6.06.1956.

ACCORDO DI SICUREZZA SOCIALE TRA ITALIA E SANTA SEDE

Convenzione 16.06.2000	Legge di ratifica 19.08.2003	Accordo amministrativo 16.06.2000
--	--	---

Si applica ai lavoratori subordinati o autonomi che possano far valere periodi di assicurazione, contribuzione, occupazione o assimilati, maturati in Italia o presso la Santa Sede, ai loro familiari e superstiti e ai pensionati. Non è richiesto il requisito della cittadinanza.

CAMPO DI APPLICAZIONE DELL'ACCORDO E REQUISITI PER LA TOTALIZZAZIONE

L'Accordo si applica in **Italia** alla legislazione di sicurezza sociale relativa all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e autonomi, all'assicurazione per le prestazioni familiari e all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Si applica, inoltre, a determinate condizioni, alla legislazione relativa ai trattamenti di previdenza sostitutivi (Fondi Speciali di Previdenza gestiti dall'Inps ed altri regimi speciali di assicurazione relativi a determinate categorie di lavoratori ex-Enpals, Inpgi, ex-Inpdai) della suddetta assicurazione generale, per le seguenti prestazioni:

- pensioni di vecchiaia, invalidità e ai superstiti;
- prestazioni familiari;
- prestazioni in caso di infortuni sul lavoro e malattie professionali.

Per quanto riguarda la **Santa Sede**, si applica all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e all'assicurazione per le prestazioni familiari.

Per informazioni sulle prestazioni pensionistiche erogate dalla Santa Sede in regime di totalizzazione, si rinvia alla consultazione del sito del [Fondo Pensioni dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica](#).

Il periodo minimo di contribuzione accreditata in Italia e nello Stato della Città del Vaticano, da prendere in considerazione ai fini della totalizzazione, è di 52 settimane.

I periodi di assicurazione inferiori alle 52 settimane maturati in uno Stato (che non danno luogo, quindi, alla totalizzazione) sono comunque presi in considerazione dall'altro Stato, sia ai fini dell'accertamento del diritto, sia ai fini della determinazione dell'importo.

Ai fini dell'ammissione all'assicurazione volontaria prevista dalla legislazione italiana, i periodi di contribuzione accreditati in Italia sono totalizzati, ove necessario, con i periodi di assicurazione maturati presso la Santa Sede, ed è necessario far valere in Italia almeno 52 settimane di contribuzione da lavoro effettivo.

Qualora il requisito per il diritto a pensione non risulti perfezionato mediante la totalizzazione dei periodi di assicurazione compiuti in Italia e nello Stato della Città del Vaticano, possono essere presi in considerazione anche i periodi compiuti in Stati "terzi" legati sia all'Italia che alla Santa Sede da distinte convenzioni bilaterali di sicurezza sociale ("totalizzazione multipla").

DOMANDA

I **residenti in Italia** devono presentare la domanda di pensione in convenzione con la Santa Sede attraverso uno dei seguenti canali:

- **Sito Web dell'Istituto** (www.inps.it), accessibile direttamente dal cittadino tramite PIN (Personal Identification Number);
- **Contact Center integrato Inps-Inail**, chiamando il numero verde **803164** gratuito da telefono fisso o il numero **06164164** a pagamento da rete mobile, secondo la tariffa del proprio gestore telefonico;
- **Enti di Patronato o altri intermediari** autorizzati dall'Istituto, che mettono a disposizione dei cittadini i servizi telematici.

Successivamente, entro 15 giorni dalla presentazione della domanda di pensione in convenzione con le modalità sopra indicate, devono produrre la documentazione cartacea alla sede competente per residenza anche nel caso in cui venga richiesta la sola prestazione estera in regime nazionale, cioè senza dover applicare l'Accordo: sarà cura di tale sede trasmettere la domanda all'Ufficio preposto della Gestione Fondo Pensioni dell'APSA (Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica).

Per la presentazione delle domande di pensione, per la richiesta d'informazioni e per ogni altra eventuale necessità, gli interessati possono rivolgersi anche agli Enti di Patronato, riconosciuti dalla legge, che sono abilitati ad assistere gratuitamente i lavoratori nello svolgimento delle pratiche di natura previdenziale e assistenziale.

I residenti nello Stato della Città del Vaticano che hanno periodi assicurativi anche in Italia, devono presentare la domanda di pensione in convenzione, all'Ufficio del Fondo Pensioni dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica, in qualità di Istituzione estera del luogo di residenza, che provvederà a trasmetterla al polo specializzato dell'INPS utilizzando gli appositi formulari previsti dall'Accordo.

Domanda di pensione in convenzione. Recapiti

ISTITUZIONE ESTERA	APSA – Fondo Pensioni Vaticano
	Ufficio del personale
	00120 – Città del Vaticano
	Telefono: 06-69883157
	Fax: 06.69883800

Anch'essi possono avvalersi dell'assistenza gratuita degli Enti di Patronato.

La domanda, presentata al Fondo Pensioni dell'APSA, sarà inoltrata al polo specializzato che, per i residenti nello Stato della Città del Vaticano, è il seguente:

Domanda di pensione in convenzione. Recapiti

LAZIO	Roma Flaminio
	Filiale di coordinamento
	Via Giulio Romano 46
	I-00196 ROMA
	TEL 06-362071
	FAX 06-36097243
Indirizzo e-mail: filiale.coordinatione.romanordovest@postacert.inps.gov.it	

REGIME FISCALE DEI NON RESIDENTI IN ITALIA

In ottemperanza con quanto sancito dall'art.14 della Legge 212 del 2000 (c.d. Statuto del contribuente) al contribuente residente all'estero sono assicurate le informazioni fiscali attraverso:

- i siti Internet del [Ministero dell'Economia](#) e delle [Finanze e dell'Agenzia delle Entrate](#);
- **gli sportelli self-service** situati presso alcuni consolati (Bruxelles, Toronto, Parigi, Francoforte, New York, Buenos Aires);
- **le pubblicazioni, le guide e le istruzioni** disponibili non solo su cartaceo, ma anche [sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate](#).

Secondo la legge italiana, chiunque possiede redditi prodotti in Italia, anche se residente all'estero, è tenuto a dichiararli all'amministrazione finanziaria, salvo i casi di esonero previsti espressamente dalla legge stessa.

Pertanto, i non residenti, se tenuti alla presentazione della dichiarazione al Fisco in Italia, dovranno utilizzare il Modello UNICO.

Per essere considerati "non residenti" esclusivamente ai fini fiscali, devono sussistere le seguenti condizioni:

- non essere stati iscritti nell'anagrafe delle persone residenti in Italia per più della metà dell'anno (e cioè per 183 giorni negli anni normali, 184 in quelli bisestili);
- non avere avuto il domicilio in Italia per più di metà dell'anno;
- non aver avuto dimora abituale in Italia per più della metà dell'anno.

Se manca anche una sola di queste condizioni si è considerati "residenti".

Si è, inoltre, considerati residenti, ai sensi della legislazione italiana, salvo prova contraria, se si è cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato individuati con decreto del Ministro delle Finanze 4 maggio 1999.

N.B. Riguardo alla definizione del concetto di residenza, per prestazioni e benefici economici di natura assistenziale, si applica una diversa

disciplina, espressamente prevista dalla specifica normativa vigente.

Le pensioni corrisposte a persone non residenti nello Stato italiano, da enti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso, sono imponibili in linea generale in Italia.

Attualmente tra lo Stato italiano e la Santa Sede non è in vigore alcuna Convenzione contro le doppie imposizioni fiscali sul reddito.